



# COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI

*Provincia di Siena*

## **Deliberazione della Giunta Comunale**

**Verbale n. 74**

**del 05.03.2012**

---

**Oggetto: Imposta di soggiorno – Determinazione della misura dell'imposta.-**

---

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di Marzo, alle ore 17:10 e seguenti, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

SCARAMELLI Stefano	Sindaco
SONNINI Gianluca	Assessore
BETTOLLINI Juri	Assessore
MICHELETTI Andrea	Assessore
LANARI Chiara	Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Emanuele Cosmi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.  
Sulla proposta della presente deliberazione, sono stati resi i pareri ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Dr. Stefano Scaramelli

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Emanuele Cosmi

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- viene posta in pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000);
- viene comunicata in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n° 267/2000).

**E' copia conforme all' originale.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dr. Emanuele Cosmi

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

a t t e s t a

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000).

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23, art.4, comma 1, che prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27/09/2011, n. 58, con la quale si stabiliscono le procedure per la definizione dell'elenco delle località turistiche e delle città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, ed in particolare si dà mandato alla Giunta regionale di procedere alla costituzione e all'aggiornamento di tale elenco indicando come requisito necessario ai fini dell'iscrizione l'istituzione, da parte del comune richiedente, dell'OTD (Osservatorio Turistico di Destinazione) di cui al progetto speciale Toscana Turistica Sostenibile e Competitiva approvato con delibera della Giunta regionale 763/2009, ovvero di avvalersi dell'OTD provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24/10/2011, n. 903, di approvazione delle procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 6/12/2011, n. 328, con la quale, tra l'altro stabilisce le modalità di collaborazione fra Comuni e ODT provinciale e si approva uno specifico protocollo d'intesa;

Vista la deliberazione della Giunta comunale 29/12/2011, n. 367, di adesione del Comune di Chiusi all'OTD provinciale e di approvazione del protocollo d'intesa;

Considerato che in data 23 gennaio e 6 febbraio 2012 è stato convocato il Panel di indirizzo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione per lo svolgimento dell'attività di concertazione inerente all'iscrizione nell'elenco delle località turistiche e alla istituzione dell'imposta di Soggiorno;

Considerato che in data 26 gennaio è stato convocato il tavolo di concertazione locale con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 580 del 22/2/2012, con il quale il Comune di Chiusi è stato iscritto nell'elenco delle località turistiche o città d'arte di cui alla delibera regionale 27/09/2011, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 5/3/2012, di approvazione del regolamento dell'imposta di soggiorno del Comune della Città di Chiusi;

Visto in particolare l'articolo 5 del richiamato regolamento, concernente la determinazione della misura dell'imposta e l'art. 4, comma 3, concernente la possibilità di stabilire periodi dell'anno in cui l'imposta non è dovuta o percentuali di riduzione della stessa;

Visto altresì l'articolo 4, ultimo comma, del richiamato regolamento, in base al quale la Giunta Comunale può stabilire periodi dell'anno in cui l'imposta non è dovuta o percentuali di riduzione dell'imposta medesima.

Ritenuto opportuno, in base alle disposizioni regolamentari e in base a quanto scaturito dall'attività di concertazione, articolare l'imposta in funzione delle caratteristiche delle strutture ricettive e stabilire l'esenzione dall'imposta nei mesi di gennaio e dicembre in quanto periodi di minore afflusso turistico;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il decreto 21/12/2011 del Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali al 31/3/2012;

Considerato che il regolamento comunale dell'imposta di soggiorno ha efficacia dal 1/4/2012;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi resi nelle forme legali:

### **DELIBERA**

Di stabilire l'imposta di soggiorno nelle seguenti misure a pernottamento a persona per le seguenti strutture:

a) Strutture alberghiere

Classificazione	Imposta (euro) a persona /notte
Fino a 3 stelle	1,00
4 stelle	1,50
5 stelle	2,00

b) Campeggi

Classificazione	Imposta (euro) a persona /notte
Fino a 4 stelle	1,00

c) Strutture extra alberghiere per ospitalità collettiva

Tipologia	Imposta (euro) a persona /notte
Ostelli e case per ferie	1,00

d) Strutture extra alberghiere con caratteristiche di civile abitazione

Tipologia	Imposta (euro) a persona /notte
Affittacamere professiona	1,00
Affittacamere non professionali	1,00
Case vacanze	1,00
Residenze d'epoca	1,50

e) Residence

Classificazione	Imposta (euro) a persona /notte
2 chiavi	1,00
Da 3 a 4 chiavi	1,50

f) Agriturismo

Classificazione	Imposta (euro) a persona /notte
Fino a 3 spighe	1,00

Di stabilire che l'imposta non è dovuta nei mesi di gennaio e dicembre.-

Successivamente la Giunta, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme legali:

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.-